



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N°2 /2017

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:**Dipendente:** Vernillo Giuseppe nato a Napoli il 06/05/1956 matr. 17445 c.f. **VRNGPP56E06F839G****Avvocato :** Marrone Massimo Via Casamartino, 7 Melito di Napoli- c.f. **MRRMSM68R27F111F****Oggetto della spesa:** differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot. n. 548364 del 08/08/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .8687/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 04/11/2015.

Il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento della domanda *attore*a proposta dall'ex dipendente Vernillo Giuseppe contro l'Ente regionale, volta a vedersi riconosciuta l'indennità ex art.16 L. n. 253/90 per la posizione di comando occupata nel periodo dal 01/10/2004 al 30/06/2013 e, per l'effetto, condannarsi l'Ente alla corresponsione in suo favore delle differenze retributive oltre interessi e rivalutazione monetaria, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del predetto ricorrente della somma di €. 23.318,40 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato l'Ente Regionale a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.815,00 oltre IVA e CPA e spese forfetarie nella misura del 15%, nonché €. 225,00 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n 554664 del 11/08/2016, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 39741 del 19/01/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti al ricorrente sig. Vernillo Giuseppe come statuito dalla sentenza in argomento.

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot. n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16/11/2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 554664 del 11/08/2016, ha chiesto alle UU.OO.DD. 05 e 17 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette



note presidenziali.

Le predette UU.OO.DD. rispettivamente con nota prot. n. 579538 del 05/09/2016 e nota prot. n. 590598 del 09/09/2016, hanno fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30/10/2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n .8687/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 04/11/2015.

TOTALE DEBITO € **37.854,69**

Sig. **Vernillo** Giuseppe matr. 17445

Differenze retrib. ex art.16 L.231/90 dal 01/12/2003 al 30/06/2013	€ 23.318,80
Interessi legali maturati al 27/03/2017	€ 1.978,23
oneri riflessi	€ 6.243,14
IRAP	€ 1.982,10
	€ 33.522,27

Competenze per spese di giudizio Avv. **Marrone** Massimo € **4.332,42**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Nota prot. n. 548364 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
- Sentenza n .8687/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 04/11/2015.
- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 579538 della U.O.D. 05
- Nota prot. n. 590598 della U.O.D. 17

Napoli, 19/01/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

N



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
UOD Contenzioso del lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0548364 08/08/2016 15,28

Ritt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



09 AGO. 2016

CC- 6994/13, 6735/12, 9017/13, 7134/13, 1778/15 - Avv. Di Lascio
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmettono, per opportu-
na conoscenza e per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze sottoe-
lencate:

Attore	Sentenza	Autor.Giudiz.
Zirpoli Giacomo	App.sent. 6772/12	C.App.Salerno
Passaro Vincenzo	3991/14	Trib. Salerno Lavoro
Scaturchio Francesca	5444/15	Trib. Napoli Lavoro
Funaro Antonio	7170/15	Trib. Napoli Lavoro
Vernillo Giuseppe	8687/15	Trib. Napoli Lavoro

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro 1 sezione

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Antonella Ciriello
Alla udienza del 04/11/2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16841/2014 R.G. promossa da:
GIUSEPPE VERNILLO (C.F. VRNGPP56E06F839G), con il patrocinio dell'avv.
MARRONE MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA CASAMARTINO N°7
MELITO DI NAPOLI presso il difensore

RICORRENTE

contro:

REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639), elett.te dom.to/a alla VIA S. LUCIA
N.81 80100 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. DI LASCIO ALBA (c.f.:
DLSLBA70C53H703C) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine
della comparsa di costituzione

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione

CONCLUSIONI: come in atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27.06.2014 il ricorrente in epigrafe premetteva:

- di essere dipendente della Regione Campania con inquadramento nella categoria B;
- che dall'1.10.2004 al 30.6.2013, veniva comandato a svolgere la propria prestazione di lavoro presso l'Autorità di Bacino regionale di Campania Sud ed interregionale per il

bacino idrografico del fiume Sele senza mai passare nella dotazione dell'Autorità di bacino;

- di aver percepito l'indennità mensile prevista dall'art. 16 L.253/90, di euro 222,08 fino al novembre 2003 poiché la Regione Campania dal dicembre 2003 non erogava più la predetta indennità;

- di aver ottenuto, con sentenza passata in giudicato n. 7504/2011 della Corte d'Appello, il diritto a percepire le indennità di cui sopra a far data dal mese di gennaio;

- di essere creditore della somma di euro 23.318,80, a titolo di indennità ex art. 16 L.253/90, per il periodo dal dicembre 2003 al 30.6.2013.

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità ex art. 16 L. 253/90 per la posizione di comando occupata nel periodo dal 1.10.2004 al 30.6.2013 e, per l'effetto, condannarsi la Regione alla corresponsione in suo favore della predetta somma come da conteggi contenuti in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Si costituiva tempestivamente la Regione Campania deducendo l'infondatezza dell'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Quindi, all'udienza odierna la causa veniva decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.

La domanda è fondata.

Il presente giudizio ha ad oggetto la quantificazione di somme, sulla base di una precedente statuizione, sia pure riferita ad un periodo del rapporto di lavoro parzialmente diverso.

E' noto l'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, secondo cui nel rapporto di durata l'accertamento contenuto nel titolo che costituisce res iudicata ha efficacia non soltanto rispetto al periodo temporale oggetto della pronuncia, ma anche in relazione al futuro svolgimento del rapporto.



L'estensione del giudicato ha il limite della persistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento del giudizio già definito ("rebus sic stantibus").

Nel caso in esame, non avendo la convenuta allegato alcuna variazione della situazione di fatto e di diritto, ogni questione dalla stessa proposta, essendo attinente al merito della pretesa, è coperta dalla precedente decisione.

Ciò posto, si rileva che i conteggi elaborati da parte ricorrente allegati al ricorso, oltre a non essere stati contestati in memoria difensiva, sono esenti da omissioni o vizi logici, nonché coerenti nell'elaborazione contabile, e dunque possono porsi a base della decisione.

Va, pertanto, emessa sentenza di condanna al pagamento di € 23.318,40, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.

Deve, invece, essere respinta la domanda relativa alla rivalutazione monetaria.

Ed invero, anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale è ancora in vigore per i dipendenti pubblici l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che ha segnato il superamento del regime del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria così come previsto dall'art. 429, III comma, cpc. Ed invero, con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma limitatamente alle parole «e privati».

Pertanto, il ricorrente, lavorando alle dipendenze di un ente pubblico, aveva l'onere di allegare e provare che il tempestivo pagamento della somma riconosciutagli lo avrebbe messo in condizione di evitare o ridurre gli effetti dell'inflazione, risultando inammissibile una rivalutazione di tipo automatico sulla semplice considerazione della notorietà della svalutazione (Cass. 16.7.92, n. 8624; Cass. lav. 2.11.92, n. 11870; Cass. 19.11.91, n. 12381; cass. 6.9.91, n. 9399).

Nella specie nulla è stato, in proposito, né dedotto né provato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza.

Sentenza n. 8687/2015 pubbl. il 04/11/2015
RG n. 16841/2015

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Antonella Ciriello definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) condanna la Regione Campania a pagare in favore della ricorrente la somma di € 23.318,40 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
- b) condanna la Regione Campania a pagare in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.815,00, oltre Iva e Cpa e spese forfettarie nella misura del 15%, nonché € 225,00 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Napoli, 04.11.2015

Il Giudice
Antonella Ciriello



**Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
 Numero 8687/2015
 Dip. Giuseppe Vernillo
 Avv.to Marrone Massimo**

Diritti e onorari			2.815,00
spese generali	15,00%	2.815,00	<u>422,25</u>
			3.237,25
CPA	4%	3.237,25	<u>129,49</u>
			3.366,74
IVA	22%	3.366,74	740,68
TOTALE FATTURA			4.107,42
RITENUTA	20%	3.237,25	647,45
NETTO A PAGARE			3.459,97
Contributo Unificato stabilito in sentenza			225,00
TOTALE FATTURA	4107,42 +	225,00 =	4.332,42
NETTO A PAGARE	3.459,97 +	225,00	3684,97



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

SEDE

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0579538 05/09/2016 12,49
Mitt. : 551405 UOD Rapp con organiz sind-Adun.
Arg. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...
Classifica : 7.1.4. Fascicolo : 11 del 2016



Oggetto: Trasmissione Sentenza n. 8687/2015 del Tribunale di Napoli - Vernillo Giuseppe c/Regione Campania - Problematica Indennità ex art. 16, comma 3, legge n. 253/1990 - Riscontro nota prot. n. 554664 dell'11.08.2016 -

In relazione alla sentenza di cui all'oggetto, si ritiene che, riguardo l'argomento del contendere, la questione non verta più sull'an, essendo stato il diritto del ricorrente già riconosciuto con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 7504/2011 passata in cosa giudicata, secondo quanto si legge nelle ragioni della decisione della sent. n. 8687/2015.

Sulla problematica dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90, si sottolinea che questo Ufficio, con nota prot. n. 733294 del 29.10.2015, ha posto la questione all'attenzione dell'Assessore alle Risorse Umane, del Capo Dipartimento e del Capo di Gabinetto, oltre che dell'Avvocatura Regionale.

Per completezza espositiva si aggiunge, inoltre, che questo Ufficio, con nota prot. n. 339655 del 18.05.2015, ha già presentato le proprie argomentazioni sul ricorso promosso dal ricorrente.

Si evidenzia, infine, che dal sistema informativo di gestione del personale (SIGARU) il ricorrente risulta assegnato all'Autorità di Bacino dall'1.10.2004 al 29.05.2013 (e non 30.06.2013 come si legge nel ricorso). Dalla data del 30.05.2016 il ricorrente è infatti assegnato al Demanio Regionale.

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane
U.O.D. Servizio Ispettivo - Monitoraggio assenze e statistiche -
Comandi - Mobilità interna ed esterna

55.14.17

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0590598 09/09/2016 10.15

Mitt 551417 UOD Servizio Ispettivo-Monit a

Ass. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica 7 1.4 Fascicolo 11 del 2016



Al Dirigente della U.O.D. 04
Contenzioso del lavoro
SEDE

Oggetto: Sentenza n. 8687/2015 del tribunale di Napoli – Vernillo Giuseppe c/Regione Campania.

In relazione all'argomento in oggetto e riscontrando la nota prot.554664 dell'11/08/2016, non si ritiene di aggiungere altre significative informazioni oltre a quanto già ampiamente relazionato con note prot. 727241 del 28/10/2015 e prot 731366 del 7/9/2005, che comunque si allegano in copia.

La documentazione di competenza di questo ufficio resta comunque a disposizione per eventuale consultazione.

Il Dirigente
N. Romano



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
 della Direzione Generale Risorse Umane
 (DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
 Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
 e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
 di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
 Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0727241 28/10/2015 11,05

Tit.: 551405 UOD Rapp con organiz sind-Adm...

Ass.: 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica: 7.1. Fascicolo: 12 del 2015



Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 7505/2014 della Corte di Appello di Napoli, ARMATO Adriana c/Regione Campania - Nota prot. n. 701217 del 19.10.2015

In relazione alla richiesta di cui all'oggetto, riguardante l'erogazione dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90 per il personale regionale comandato presso Autorità di Bacino Regionali, si rappresenta quanto segue.

La legge Statale 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) disciplinava, tra l'altro, le Autorità di Bacino a rilievo Nazionale.

Con successiva legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge n. 183/89), secondo quanto previsto all'art. 16, alle unità di personale distaccate o comandate presso le Autorità di Bacino a rilievo Nazionale veniva riconosciuta, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, una indennità a carico delle amministrazioni di appartenenza commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

La Regione Campania, con legge regionale n. 8/1994, in attuazione della L. 183/1989, istituiva le Autorità di Bacino Regionali.

Interveniva poi il legislatore con il D. Lgs. 165/2001 che all'art. 71 (Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi) prevede: "Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli - Rapporti OO.SS.: tel. 081/7962161 - fax 081/7962279 - Anagrafe: tel. 081/7962969
 fax 081/7982279 - Autorizzazione incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.): tel 081/7962387 fax 081/7962279
 e- mail: m.panza@maildip.regione.campania.it

allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro".

Tra le disposizioni contenute nell'allegato C) all'art. 71 D. Lgs. n. 165/2001, che cessavano quindi di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei CCNL per il quadriennio 1998-2001, alla lettera e) è inserito anche l'art. 16, comma 3, della legge n. 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21 comma 3 CCNL 1998/2001 in vigore dal 1.4.1999.

L'art. 21 CCNL 1998/2001 (Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico), in vigore dall' 1.4.1999, prevede che: " *Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL., i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento".*

Tale disapplicazione è richiamata anche dall'art. 28 del medesimo CCNL 1998/2001 che, dalla data di stipulazione del suddetto CCNL, indica come inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con esso incompatibile in relazione ai soggetti ed alle materie dallo stesso contemplate e, tra queste la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21, comma 3, del predetto CCNL.

Dalla stessa data (1.4.1999) sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nel comma 1 dell'art. 28.

Non bisogna, inoltre, dimenticare quanto disposto dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui *"I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 (dipendenti delle amministrazioni pubbliche) sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva"*.

Si aggiunga che il dettato dell'art. 2, comma 2, del CCDI 2001 recita *"Al personale comandato ai sensi della legge L.R. n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i compensi per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9. Al personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti dal documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative."*

Inoltre va altresì evidenziato che con Deliberazione di Giunta regionale n. 3170 del 28.06.2002 si prendeva atto implicitamente sia della dotazione organica delle Autorità Regionali che della procedura concorsuale espletata dalle stesse. Il personale così selezionato dalle Autorità di Bacino e operante presso di esse veniva, a seguito di tale delibera, stabilizzato a tempo indeterminato presso le Autorità stesse e quindi di fatto ad esse assegnato.

Viene quindi meno il presupposto dell'emolumento di cui all'art. 16 della L. 253/90 che, secondo quanto ritenuto anche dal Consiglio di Stato Comm. Spec. n. 395 del 19/01/97, ha carattere provvisorio e circoscritto alla fase di prima applicazione della suddetta normativa e che non spetta ai dipendenti definitivamente inquadrati nei ruoli dei prefati organismi, provenienti da procedure di mobilità, concorsi pubblici ovvero passaggio diretto da posizioni di comando o distacco (vedi sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 4200/2014).

Per gli altri comandati presso le autorità di bacino regionali, non rientranti nella deliberazione su indicata, sempre per fatti concludenti, si ritiene che i provvedimenti di comando, rinnovati singolarmente e annualmente, abbiano di fatto la natura e l'essenza di provvedimenti di stabile assegnazione7inquadramento, atteso che il personale espleta la propria attività presso le Autorità regionali ormai da lunghissimo tempo senza soluzione di continuità.

Si aggiunge poi che l'art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 8/1994, allorché prevede che al trattamento economico del personale collocato in posizione di comando provveda l'Amministrazione e per essi si applica il disposto del terzo comma dell'art. 16 della Legge n.

253/90, di fatto regolamenta la materia del trattamento economico del dipendente, materia di pertinenza dell'ordinamento civile, ambito quest'ultimo di competenza statale e non regionale, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale confermato da ultimo anche dal disposto della sentenza n. 153/2015 della Corte Costituzionale.

In relazione alla problematica si sottolinea come l'orientamento della giurisprudenza sulla questione non sia univoco.

A tal fine, per completezza espositiva, pedissequamente si riporta di seguito una serie di stralci della recente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014 favorevole all'Amministrazione, in materia di riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90:

- ◆ La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ◆ Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con la conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato;
- ◆ In data 30.09.2002 a seguito dell'incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino, con apposito verbale, veniva stabilito che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 16 L. 253/90 sarebbe stata erogata fino al 31.12.2002 e dall'1.1.2003 la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un Fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002. Tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 c. 1 del CCDI stipulato in data 12.7.2004 giusta delibera di G.R. n. 1467 del 23.7.2004;
- ◆ In conclusione può affermarsi che la ricorrente non aveva più il diritto all'indennità in questione dall'1.4.99, a carico della Regione, nonostante questa avesse continuato ad erogarla fino al febbraio 2003; dall'1.1.2003 l'indennità, in virtù del CCDI, qualora risultasse ancora dovuta, è stata compensata con l'assegnazione di un fondo commisurato al numero dei dipendenti alla data del 30.9.2002 (art. 5 del CCDI non riguarda infatti la sola e diversa indennità di posizione).

Il Dirigente della UOD 55.14.17

Nicola Romano

Il Dirigente della UOD 55.14.05

M. Stefania Panza



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Gestione del Personale
Settore Trattamento Economico

Napoli
 Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
 Fax 081 7962217

REGIONE CAMPANIA

Prof. 2005. 0731366 del 07/09/2005 ore 13,23
 Dest.: Contenzioso Civile e Penale

Sottoriscicolo: 2005.XXXV/1/1.98/1
 Contenzioso Civile e Penale



OH
Am. Abbagnano
Alf. Tranchino

A.G.C. Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale
 Via Marina 19/C
 80133 NAPOLI

A.G.C AA.GG. e Personale
 Settore Reclutamento del Personale

A.G.C AA.GG. e Personale
 Settore Stato Giuridico e Inquadramento

A.G.C AA.GG. e Personale
 Settore AA.GG. e Contenzioso

LORO SEDI

**Oggetto: Tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 165/2001
 - Promosso da Abbagnano Antonio + 19 e Tranchino Alfredo + 15
 Indennità ex art. 16 L. 253/90 al personale comandato c/o le Autorità di Bacino regionale**

Si riscontrano le Vs. note prot. n°651971 e n° 651978 del 29.07.05 di pari oggetto, per relazionare in merito al contenzioso in essere.

L'art. 16 co. 3 della L. 07.08.1990 n° 253 "Disposizioni integrative alla Legge 18.05.1989 n° 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Ecologia" disponeva che "in sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nelle Autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei Lavori Pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma secondo. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma secondo" (allegato 1).

Tale indennità è stata determinata con Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dei LL.PP. e con il Ministro dell'Ambiente n° 169/603 del 20.08.1991 (allegato 2).

Nel caso della Regione Campania, con L.R. n° 8 del 07.02.1994 " Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni", all'art. 8 co. 5 si disponeva che "Al trattamento economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede l' Amministrazione; per essi si applica il disposto del terzo comma dell' articolo 16 della legge (regionale) 7 agosto 1990 n. 253 e, qualora



partecipino ai lavori del Comitato Tecnico, anche il disposto dell' articolo 14 della stessa legge" (allegato 3).

Con delibera di G.R. n° 2848 del 20.05.1998, si disponeva il comando del primo contingente di personale destinato presso l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele (allegato 4); con successivi decreti nominativi, agli atti del Settore Reclutamento, si adottavano successivi atti di comando del restante personale presso le altre Autorità di Bacino.

Pertanto, a far data dalla presa di servizio dei dipendenti comandati, veniva corrisposta, ai sensi dell'art. 16 della L. 253/90 e della L.R. n° 8/94, l'indennità in oggetto nella misura stabilita con il precitato Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dei LL.PP. e con il Ministro dell'Ambiente n° 169/603 del 20.08.1991.

Tale indennità risulta essere stata corrisposta ai dipendenti regionali di cui sopra fino al 31/12/2002.

Infatti, in data 30.09.2002, a seguito dell'incontro tra l'Assessorato alla Risorse Umane e i Segretari delle Autorità di Bacino, giusto verbale (allegato 5), veniva stabilito che l'erogazione della indennità di cui all'art. 16 della L. 253/90 sarebbe continuata fino al 31.12.2002 e che, a far data dal 01.01.2003, la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30/09/2002.

Il contenuto di tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 co. 1 del C.C.D.I. stipulato in data 12.07.04 (allegato 6), giusta delibera di G.R. 1467 del 23.07.04.

Si precisa che l'art. 28 C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie locali – stipulato in data 01.04.1999 disponeva, tra l'altro, la disapplicazione dell'art. 16 co. 3 della L. 253/90 dalla data di effettiva attuazione del co. 3 art. 21 del presente CCNL (allegato 7).

Ad ulteriore precisazione, si fa presente che i ricorrenti:

- Del Vecchio Giuseppina nata a Napoli il 26.05.1953
- Vernillo Giuseppe nato a Napoli il 06.05.1956

in comando presso l'Autorità di Bacino Nord-Occidentale, la prima, dal 10.06.2003 e presso l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, il secondo, dal 01.10.2004, risultano non aver mai beneficiato dell'indennità di cui all'art. 16 co. 3 L. 253/90.

Tanto si relaziona per quanto di competenza, inviando copia della richiesta pervenuta dall'AGC Avvocatura ai Settori in indirizzo, per eventuali ed ulteriori integrazioni di competenza.

Il Dirigente del Servizio 02

Dr. Claudia Campobasso

Il Dirigente del Settore

Dr. Giovanna Paolantonio

Il Responsabile P.O.
Nunzio Panico